CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTIMO CESARO, MOLEA, CIMMINO, D'AGOSTINO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI

Disposizioni per lo sviluppo delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e delle associazioni *pro loco*

Presentata il 13 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni per lo sviluppo delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato, definite dalla stessa proposta di legge. Essa si colloca nella scia della riforma costituzionale. Infatti, con il forte intervento della Corte costituzionale, sono andati precisandosi i confini delle competenze dello Stato e delle regioni. Oggi sappiamo, anche alla luce della rilevante attuazione dei princìpi del federalismo demaniale, o patrimoniale, che le regioni e le comunità locali sono le originarie proprietarie dei patrimoni che insistono nei loro territori.

Sennonché, sappiamo anche che gli enti pubblici, nella crisi finanziaria dello Stato, dispongono di mezzi via via decrescenti per la difesa del patrimonio culturale e, in particolar modo, di quello immateriale.

Con la presente iniziativa legislativa si dà seguito a un'intuizione che ha costantemente contraddistinto la storia italiana, quella secondo la quale la migliore interpretazione degli interessi della comunità risiede nella comunità medesima. Il patrimonio culturale immateriale, soprattutto, non ha difese se non nella tradizione dei luoghi in cui è incardinato. Questa sua apparente debolezza ne rappresenta la forza più riconosciuta, perché le sue estrinsecazioni più concrete, in termini prima di tutto esperienziali, albergano nel cuore dei cittadini e della loro storia.

Nel nostro Paese è custodita una preziosa e significativa parte dell'intero patrimonio culturale dell'umanità. La stessa

storia del nostro Paese costituisce in sé un'identità fondamentale; essa pertanto va custodita, tutelata e promossa. La finalità di questa proposta di legge è quella di esaltare in modo specifico il patrimonio immateriale dello Stato, riconoscendo l'alto valore meritorio dell'attività svolta dall'associazionismo e, in particolare, dalle associazioni *pro loco* italiane.

L'iniziativa legislativa è finalizzata al riconoscimento del valore sociale dell'associazionismo e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone e favorendone il relativo sviluppo a livello territoriale. Ciò significa il passaggio da un diritto alla libera associazione come diritto civile dell'individuo a un riconoscimento del valore del ruolo svolto dalle associazioni.

Un'assoluta novità della presente proposta di legge è rappresentata dalla gamma di attività attraverso cui le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e le associazioni *pro loco* possono trarre le loro risorse, che costituisce un passaggio chiave.

Si attribuisce infatti alle citate associazioni la facoltà di:

1) conseguire un utile economico dallo svolgimento delle prestazioni di servizi convenzionati (tale utile è obbligatoriamente da reinvestire nelle attività statutarie); ciò è invece precluso dalla legge n. 266 del 1991 sul volontariato che si limita al riconoscimento di contributi;

2) svolgere attività di tipo commerciale (seppur in modo ausiliario e sussidiario) ampliando significativamente quanto già previsto dalla legge n. 266 del 1991 che si limita a prevedere « entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali »;

3) ampliare l'attività di autofinanziamento.

Si deve sottolineare, comunque, che l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per poter usufruire di tutti i benefìci previsti dalla proposta di legge.

La proposta di legge prevede, quindi, un'evoluzione del modo di operare delle associazioni, rispetto a quanto stabilito, ad esempio, dalla legge n. 266 del 1991. È una proposta di legge pensata per dare riconoscimento formale ad associazioni che non potevano eleggere la propria identità né sul piano del volontariato né sul piano dell'impresa sociale. A distanza di anni dalla legge n. 266 del 1991, dalla legge n. 381 del 1991 sulla cooperazione sociale, dalla legge n. 383 del 2000, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, migliaia di associazioni potranno riconoscersi all'interno di un corretto e adeguato quadro normativo, con la connessa opportunità di autofinanziamento a sostegno delle loro attività, senza dipendere solo ed esclusivamente da finanziamenti pubblici (che le difficoltà della finanza pubblica possono garantire con sempre minore puntualità).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà e, nella salvaguardia della sua autonomia, ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali.

2. La presente legge, fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito denominata « Convenzione del 2003 », dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva dalle legge 19 febbraio 2007, detta princìpi fondamentali e norme per lo sviluppo delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato, definite ai sensi dell'articolo 2. La presente proposta di legge stabilisce, altresì, i princìpi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le citate associazioni nonché i criteri ai quali devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

(Definizione delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definite associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

immateriale dello Stato tutte le associazioni riconosciute o non riconosciute e le associazioni *pro loco*, compresi i loro coordinamenti, costituite senza scopi di lucro per conseguire i seguenti obiettivi principali:

a) custodire la storia delle rispettive comunità, con particolare attenzione agli usi, ai costumi, al linguaggio, alle attività umane e alle tradizioni scritte e non scritte che le caratterizzano;

b) tutelare e sviluppare la memoria storica di fonti ed eventi di valenza locale, promuovendo il dialogo intergenerazionale e interculturale e le pari opportunità mediante la diffusione di buone pratiche di genere;

c) ricercare, salvaguardare, promuovere e trasmettere le conoscenze, le tipicità e l'artigianato tradizionale al fine di valorizzare le forme espressive e i saperi tecnici e naturalistici delle comunità locali;

d) promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale, ambientale e folkloristico dell'artigianato e degli antichi mestieri;

e) promuovere azioni di solidarietà sociale, di educazione e di sensibilizzazione dei giovani e delle istituzioni scolastiche e universitarie volte al recupero ambientale, al restauro e alla gestione di monumenti, nonché al restauro dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili degli antichi mestieri, ai fini della salvaguardia, della conoscenza e della tutela della cultura locale;

f) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale a favore delle popolazioni locali, anche mediante offerte turistiche specifiche per la terza età, per i giovani, per le famiglie e per i disabili;

g) valorizzare il ruolo sociale del turismo, in base al principio di sussidiarietà, operando in convenzione con gli enti e le istituzioni statali, regionali e locali;

h) prevedere la realizzazione di musei sulle tradizioni e sulla cultura locale;

i) tutelare le minoranze linguistiche.

ART. 3.

(Requisiti delle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono riconosciuti, a tutti gli effetti giuridici, quali associazioni di promozione sociale e, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione vigente ai fini di tale riconoscimento, devono essere in possesso di seguenti requisiti:

a) presenza in tutte le regioni;

b) adeguata struttura organizzativa e radicamento nel territorio;

c) rapporto organico con l'ente pubblico locale di riferimento;

d) articolazione nazionale, regionale e provinciale;

e) anzianità operativa documentata da almeno tre anni.

2. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità per il riconoscimento quali associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 nonché i contenuti, le materie e le modalità di realizzazione di appositi corsi di formazione per i soci delle medesime associazioni.

ART. 4.

(Normative di riferimento).

1. Alle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato si applicano, per quanto non specificamente previsto dalla presente legge, le disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

ART. 5.

(Trattamento fiscale).

1. Alle associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio cul-

turale immateriale dello Stato, iscritte ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è riservato il trattamento tributario più favorevole, per attività assimilabili, tra quelli vigenti per le diverse tipologie di associazioni di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato sono considerate ai fini fiscali quali enti non commerciali.

ART. 6.

(Disposizioni per la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale regionale).

1. Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul rispettivo territorio, ogni regione, in attuazione dell'articolo 15 della Convenzione del 2003, promuove l'adozione di misure volte a:

a) favorire il potenziamento delle associazioni di cui all'articolo 2 e dei relativi coordinamenti per la gestione del patrimonio culturale immateriale regionale e per la sua divulgazione nell'ambito di spazi destinati alla sua rappresentazione e alla sua espressione;

b) assicurare l'accesso libero e gratuito al patrimonio culturale immateriale regionale fermo restando il rispetto delle prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso ad aspetti specifici di tale patrimonio;

c) istituire presso le sedi delle associazioni di cui all'articolo 2 idonei centri di documentazione accessibili al pubblico.

ART. 7.

(Convenzioni).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici

possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato iscritte da almeno sei mesi ai registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per lo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle stesse associazioni verso terzi.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di cui al comma 1 che svolgono attività a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al medesimo comma devono assicurare i soci che prestano tali attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai fini del comma 3 e per quanto compatibili, si applicano le procedure assicurative semplificate con polizze anche numeriche o collettive adottate per le associazioni di promozione sociale e la relativa disciplina dei controlli.

5. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione di cui al comma 1 e gli oneri relativi sono posti a carico dell'ente con il quale è stipulata la convenzione medesima.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Fondo per l'associazionismo e copertura finanziaria).

1. Le associazioni di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dello Stato di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* e *f)*, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono finanziati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della me-

desima legge n. 383 del 2000, a valere sulle risorse del Fondo per l'associazionismo istituito ai sensi dello stesso articolo 13.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00

17PDL0023930